



**Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente**

Documento di consultazione 191/2018/R/com
Osservazioni di Energia Concorrente



ENERGIA CONCORRENTE



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Concorrente al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 191/2018/R/com, recante *Linee guida per la promozione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale a favore dei gruppi di acquisto (art.1, comma 65, della legge 124/2017) (DCO)*, con termine invio osservazioni 11 maggio 2018.

* * *

Energia Concorrente – preso atto che le Linee guida di cui al DCO rappresentano l'attuazione di una specifica disposizione della legge 124/2017 – invita comunque l'ARERA a considerare **con estrema prudenza** il ricorso ai gruppi di acquisto quale mezzo per favorire l'uscita dei consumatori meno capacitati e più inerti dal servizio di tutela, ravvisando comunque il rischio che il proliferare di queste forme di aggregazione rappresenti un fattore potenzialmente distorsivo del mercato.

In primo luogo, secondo il DCO i gruppi di acquisto svolgerebbero non solo il ruolo di **facilitatori** tra clienti finali e fornitori, ma anche attività di **supporto** ai clienti finali in corso di fornitura e in fase di scadenza dell'offerta. Si tratta di attività tipiche dei fornitori, senza essere sottoposti, a differenza di questi ultimi, a vincoli regolatori. Si ritiene, al riguardo, che il ruolo dei gruppi di acquisto dovrebbe limitarsi a favorire l'adesione, per i componenti, alle offerte contrattuali prescelte, lasciando che l'erogazione del servizio permetta lo sviluppo di un autonomo rapporto bilaterale tra il cliente finale e il proprio fornitore, nel rispetto dei requisiti previsti dalla regolazione. In secondo luogo, un maggiore ricorso alla sottoscrizione di contratti per il tramite di gruppi di acquisto, che prevedono una **concorrenza esclusivamente sul prezzo, senza alcuna valorizzazione della qualità del servizio di fornitura**, porterebbe all'exasperazione della concorrenzialità sul prezzo di fornitura, con evidenti rischi di tenuta del mercato.

Infine, considerando il già forte utilizzo dei gruppi d'acquisto da parte delle PMI e l'oneroso aggravio gestionale connesso alla necessaria verifica di conformità, riteniamo necessaria la riduzione dell'ambito di applicazione ai soli clienti domestici. Auspichiamo che tali clienti siano informati delle nuove possibilità **non** da parte dell'esercente la tutela o la maggior tutela, ma nell'ambito delle campagne informative istituzionali che il MiSE, l'ARERA o l'AU avvieranno con riferimento alla cessazione delle tutele di prezzo. Una simile soluzione, infatti, potrebbe essere opportuna per una maggiore contendibilità dei clienti domestici già contrattualizzati nel libero mercato.

Passando allo specifico contenuto del DCO, rileviamo come:

- il beneficio garantito dalla pubblicizzazione dei gruppi d'acquisto dovrebbe esser conseguibile solo a fronte dell'individuazione di criteri che possano garantire un'effettiva concorrenzialità tra fornitori nella partecipazione alle procedure di selezione, a vantaggio del cliente e del mercato. In tal senso, riteniamo che i requisiti di ammissione debbano esser definiti in maniera tale da consentire l'accessibilità alle procedure solo a operatori selezionati e di comprovata affidabilità, comunque in un numero minimo tale da perseguire i fini concorrenziali sopra espressi. Allo stesso modo, l'arco temporale di svolgimento della procedura selettiva, nonché le informazioni utili alla presentazione di un'offerta dovrebbero esser determinati con congruo preavviso;
- la procedura di selezione dei fornitori, da parte dei gruppi di acquisto aderenti all'albo, dovrebbe svolgersi in modo trasparente ed oggettivo. Si ritiene in particolare che solo la selezione tramite asta, con pubblicazione completa dei risultati del processo, possa rispondere a questi criteri;
- al fine di non esasperare meccanismi concorrenziali basati sul solo fattore prezzo, si ritiene che le procedure di selezione dei fornitori, svolte secondo quanto delineato al punto precedente, dovrebbero



essere puntualmente regolate anche sotto il profilo dei criteri di aggiudicazione. Questi dovrebbero includere, oltre al fattore prezzo, anche parametri rappresentativi della qualità del servizio dei fornitori candidati (es. gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni, qualità commerciale della vendita, qualità dei servizi telefonici, incidenza dei consumi stimati rispetto ai fatturati, incidenza della morosità e della esigibilità del credito), anche tramite utilizzo di indicatori già previsti in materia dalla regolazione vigente. Dovrebbe comunque essere posto l'obbligo, in capo ai gruppi di acquisto aderenti all'albo, di pubblicare gli indicatori di qualità relativi al fornitore prescelto e a quelli che abbiano partecipato all'asta di selezione;

- il fornitore che abbia sottoscritto contratti tramite il gruppo di acquisto dovrebbe essere libero di offrire nuove condizioni, o confermare quelle esistenti, ai clienti finali, senza vincoli di rinegoziazione per il tramite del gruppo di acquisto il quale, sebbene si configuri come facilitatore tra cliente finale e fornitore, rimane un soggetto estraneo al contratto tra le parti;
- sempre alla luce del fatto che il rapporto tra il fornitore ed il cliente finale è separato da quello intercorrente tra il cliente ed il gruppo d'acquisto, concordiamo infine con l'introduzione di meccanismi penalizzanti nei confronti dei gruppi d'acquisto che non rispettino le linee guida, ferma restando l'esclusione della corresponsione di eventuali indennizzi tramite bolletta.

Bologna, 11 maggio 2018

Alessandro Bianco

Segretario generale